



COMUNE DI VAUDA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:15 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Per il presente punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FIORIO Alessandro - Sindaco	Sì
2. CORGIAT LOIA Alberto - Vice Sindaco	Sì
3. GEORS Luciana - Assessore	Sì
4. BIANCO Paolo - Consigliere	Giust.
5. FORNERO Luca - Consigliere	Sì
6. MAZZONE Gabriele - Consigliere	Sì
7. MASSA Davide - Consigliere	Sì
8. BIANCO Devid - Consigliere	Giust.
9. CHIADO' RANA Bartolomeo - Consigliere	Sì
10. CHIONNA Cosimo Damiano - Consigliere	Sì
11. COLETTI Susanna - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PAVIA Dr. Fausto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754,

fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO che con il Decreto del 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023;

RIMARCATO che con Comunicato del 27 settembre 2024, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale. Pertanto, per il 2025 è stato indispensabile seguire quanto descritto, per non trovarsi a dover applicare le aliquote nella misura ordinaria stabilita dalla normativa nazionale, con probabile perdita di gettito;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano

la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
VISTO che sulla deliberazione da assumersi è stato acquisito il parere tecnico e contabile favorevole del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Formula la seguente proposta di deliberazione

- 1) DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU anno 2025, da applicare nell'anno 2026;
- 3) DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 4) DI NON PROCEDERE per l'anno 2026 alla riapprovazione dell'identico prospetto n. 5412, elaborato a mezzo l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto dopo il primo anno di applicazione della nuova modalità torna ad applicarsi la regola generale, di cui al comma 169 della Legge 296/2006, in base alla quale la mancata approvazione delle aliquote e tariffe entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio comporta l'applicazione delle aliquote vigenti l'anno precedente;
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco e sopra riportata, avente per oggetto:

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2026”

Dopo breve discussione, il Sindaco-Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito e ad esprimere il proprio voto.

Visti, inoltre:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa – Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa – Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

La votazione resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti n. 9;

Astenuti n. 3 (Chiadò Rana, Chionna, Coletto);

Votanti n. 6;

Voti favorevoli n. 6;

Voti contrari n. ---

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto:

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2026”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con votazione espressa in forma palese, il cui esito risulta essere il seguente:

Presenti n. 9;

Astenuti n. 3 (Chiadò Rana, Chionna, Coletto);

Votanti n. 6;

Voti favorevoli n. 6;

Voti contrari n. ---

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIORIO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAVIA Dr. Fausto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs 267/00 e Art. 32 L. 69/09)

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 29/12/2025 all'albo pretorio on line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Vauda Canavese, lì 29/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAVIA Dr. Fausto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000).

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Vauda Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAVIA Dr. Fausto
